

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIRTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

Modificazioni alla legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente norme relative all'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra, nonché disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza applicativa della legge 24 luglio 1985, n. 409, ha evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al testo originario, per disciplinare correttamente e compiutamente la professione sanitaria di odontoiatra.

Nell'imminenza della scadenza del termine dei cinque anni dall'entrata in vigore della legge, stabilito per l'esercizio della facoltà di iscrizione nell'Albo degli odontoiatri da parte dei soggetti previsti dagli articoli 4, 5, 20 della legge, appare indispensabile ed urgente apportare talune modifiche, intese a dare soluzione a particolari problemi sorti all'interno della categoria medica.

Il principale problema posto dalla legge deriva dal fatto di avere introdotto delle disposizioni con efficacia retroattiva, non tenendo in alcun conto il principio generale della irretroattività della norma giuridica.

È noto infatti che la norma giuridica non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore, giacché il principio di irretroattività risponde alla elementare esigenza di certezza dei destinatari della norma.

Il principio di irretroattività della legge comporta, inoltre, che la legge nuova non possa essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore nè a

quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tale modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso.

Tale principio non sembra essere stato accolto nella formulazione degli articoli 1, 4, 5, 19, 20 della legge, che non consente, nell'attuale testo, ai titolari di posizioni giuridiche già acquisite, ed ancora in vita, di esercitare tali diritti.

Dal punto di vista soggettivo, vengono infatti completamente ignorate dalla legge le posizioni soggettive: a) dei medici, ai quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, era consentito l'esercizio dell'odontoiatria; b) degli iscritti a medicina e chirurgia anteriormente al 28 agosto 1985.

L'articolo 1 prevede che la professione sanitaria di odontoiatra venga esercitata soltanto da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonchè dei laureati in medicina e chirurgia, che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

L'articolo 4 precisa, infatti, che la facoltà di iscrizione all'Albo viene riconosciuta ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonchè ai soggetti indicati al successivo articolo 20. La disposizione prevede, inoltre, al terzo comma, l'incompatibilità con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'articolo 5 consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,

che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, l'iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

L'articolo 19 prevede il rilascio a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980 di un attestato comprovante che gli stessi si sono lecitamente ed effettivamente dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attività di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi.

L'articolo 20, al primo comma, prevede che gli iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla data in vigore della legge.

Si propone, pertanto, con la modifica della legge n. 409, di salvaguardare le posizioni acquisite dai soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della legge, esercitavano l'odontoiatria essendo iscritti all'Albo dell'Ordine dei medici, nonchè dai giovani iscritti anteriormente al 28 agosto 1985 al relativo corso di laurea in medicina e chirurgia, rispettando il loro diritto, sancito dalla legge all'atto dell'iscrizione, ad esercitare qualsiasi branca della medicina e chirurgia, ad eccezione della radiologia, dell'anestesia e della rianimazione.

Onorevole colleghi, sottoponiamo alle vostre decisioni questa proposta nel convincimento che contenga scelte valide, nel conforto dei principi generali del diritto e, in particolare, di quello della irretroattività della norma giuridica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 agosto 1985, con apposita annotazione di esercitare l'odontoiatria».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonchè i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 agosto 1985, con apposita annotazione di esercitare l'odontoiatria».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Conservano il diritto all'esercizio della professione odontoiatrica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, nonchè i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 agosto 1985, con apposita annotazione di esercitare l'odontoiatria».

Art. 4.

1. Il termine del 28 gennaio 1980, previsto dal primo comma dell'articolo 19 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente: «28 agosto 1985».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro della sanità saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché quelle attinenti alla reinscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri».